
DENUNCIA ALL'INAIL DI LAVORI A CARATTERE TEMPORANEO

Spett.le Cliente

Si vuole ricordare con la presente che il datore di lavoro deve presentare all'INAIL la denuncia di ogni lavoro **anche a carattere temporaneo** e di ogni sua modificazione

Nella fattispecie di lavori a carattere temporaneo rientrano i lavori edili, idraulici, stradali, di trasporto e distribuzione, di condotta e tutti quei lavori che hanno carattere temporaneo come servizi di pulizia.

Affinché sia possibile effettuare la denuncia di nuovo lavoro temporaneo, i lavori devono:

- avere un *termine finale determinato o determinabile*, anche se si tratta di lavori di lunga durata;
- essere *classificabili in una voce di tariffa già presente nella PAT della sede INAIL in cui il datore di lavoro ha la propria sede di lavoro*.

N.B. La Nuova Denuncia di Lavoro Temporaneo dev'essere inoltrata telematicamente **entro 30 giorni** dall'inizio dei nuovi lavori. **L'omessa denuncia all'INAIL** dell'inizio di un nuovo lavoro temporaneo comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa che va da 25,82 a 154,94 euro**.

All'interno del modulo della domanda dovranno essere indicati i seguenti dati:

- dati del committente;
- località e durata dei lavori;
- descrizione dei lavori indicando le fasi del processo produttivo, l'importo complessivo ed eventuali subappalti, il numero e la tipologia di macchinari;
- la PAT di riferimento e l'indirizzo della sede INAIL competentemente;
- il numero complessivo di lavoratori dipendenti e le categorie assimilate agli apprendisti e ai lavoratori interinali che saranno occupati presso il luogo dei lavori;
- l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei lavoratori, i codici fiscali e la retribuzione relativa al titolare artigiano, ai familiari coadiuvanti e ai soci delle imprese artigiane

Nella sezione dedicata ai lavoratori occupati nel luogo dei lavori vanno riportati i seguenti dati:

- il titolare artigiano, familiari coadiuvanti e soci di imprese artigiane;
- i familiari coadiuvanti e soci di imprese non artigiane.

Il datore di lavoro può richiedere all'INAIL l'esonero dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, purché questi siano comunque classificabili nell'ambito di una delle lavorazioni già denunciate, qualora:

- nel **cantiere** non siano impegnate **più di cinque persone** e la durata non sia superiore a 15 giorni di calendario;
- si tratti di **lavori edili, stradali, idraulici** ed affini di modesta entità;
- se ne ravvisi l'opportunità per fatti comprovabili.

N.B. E' sufficiente una sola delle condizioni per far scattare l'obbligo.

L'istanza prevede, però, che il datore di lavoro dichiari la sussistenza delle **condizioni necessarie** per l'**ottenimento dell'esonero**, includendo la descrizione dettagliata delle attività da svolgere: si avvia così un procedimento amministrativo che si conclude con l'emissione da parte della Sede INAIL competente del provvedimento di dispensa entro 30 giorni dall'istanza.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario

Cordiali saluti